



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 27 settembre 2023 - seduta ordinaria

DELIBERA N. 18
PAG. N. 25

Oggetto: Adozione Regolamento per l'Istituzione dell'Elenco Nazionale degli Esperti Valutatori (ENEV) del Nucleo di Valutazione.

Il Comitato Esecutivo,

validamente riunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n. 165;
verificato che non sussiste in capo ai membri conflitto di interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;

visto il Decreto Delegato n. 131 del 15 settembre 2022 “Valorizzazione e valutazione dei Dirigenti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale” con il quale è stato istituito il Nucleo di Valutazione e Monitoraggio delle performance dei Dirigenti Medici nonché dei Direttori di Struttura Complessa e dei Direttori di Dipartimento ISS non medici;

considerato che l’art. 22 del richiamato Decreto Delegato n. 131/2022 dispone che presso l’ISS è istituito l’Elenco Nazionale di Esperti Valutatori (ENEV);

considerata dunque la necessità di regolamentare in maniera coordinata i requisiti, le condizioni e le modalità, anche procedurali, per l’iscrizione al predetto elenco;

delibera

di adottare il “Regolamento per l’Istituzione dell’Elenco degli Esperti Valutatori (ENEV)” che si allega alla presente delibera;

dispone

che il predetto Regolamento sia pubblicato, a cura della Segreteria della Direzione Generale, sul sito web dell’ISS.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marcello Forcellini-

IL DIRETTORE GENERALE
-Dr. Francesco Bevere-

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA’ SANITARIE
E SOCIO SANITARIE
-Dott. Sergio Rabini-

Atto deliberativo trasmesso a: Segreteria di Stato per la Sanità, Direttori di Dipartimento, Ufficio Personale e Libera Professione ISS.

Pubblicazione: atto divulgabile tramite sito web dell’ISS.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI ESPERTI VALUTATORI:

PREMESSA

Con il presente Regolamento viene istituito, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Delegato 15 settembre 2022, n. 131 "Valorizzazione e valutazione dei Dirigenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale" l'Elenco Nazionale degli Esperti Valutatori (di seguito ENEV).

L'iscrizione al predetto elenco è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di nomina quale membro del Nucleo di Valutazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito NdV), organo collegiale formato da tre componenti, dei quali uno con funzioni di presidente, cui è demandato il compito di verificare e valutare i Dirigenti Medici ai sensi degli articoli 14, 23 e 26 della Legge n. 139/2018, modificati ed integrati dalle norme procedurali stabilite in materia dal decreto delegato n. 131/2022.

L'Elenco degli Esperti Valutatori è tenuto presso la Direzione Generale dell'I.S.S. ed è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

ART. 1 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono iscriversi all'ENEV coloro che:

- a) godono dei diritti civili e politici a San Marino o nel Paese di residenza;
- b) sono in possesso di una laurea (vecchio ordinamento), oppure di una laurea specialistica o di una laurea magistrale;
- c) dispongono di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti: misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk management;
- d) non si trovano in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- f) non sono stati condannati per responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali inerenti agli incarichi professionali esercitati direttamente o in team;
- g) non hanno mai riportato sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
- f) non sono stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NdV, o di organismi analoghi, prima della scadenza del mandato.

ART. 2 CONDIZIONI OSTATIVE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Non possono essere iscritti nell'ENEV coloro che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettori o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali della Repubblica di San Marino;
- b) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- c) abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- d) siano magistrati o avvocati dello Stato;
- e) abbiano rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il terzo grado con il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore socio-sanitario, con i dirigenti in servizio nell'Istituto o con i componenti della Consulta Sociale e Sanitaria,

del Consiglio di Previdenza, dell'Authority Sanitaria e del Collegio dei Sindaci Revisori; f) si trovino in situazione di conflitto d'interessi con l'ISS, anche potenziale, proprio, o del coniuge, di conviventi, parenti ed affini entro il terzo grado g) abbiano contenziosi pendenti con l'ISS, o svolgano attività professionale per conto di terzi contro l'ISS, o abbiano avuto contenziosi o svolto attività professionale contro l'ISS nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione; h) siano membri del Collegio dei Sindaci revisori dell'ISS o lo siano stati nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'ENEV; i) rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici.

Fatta eccezione per il Presidente, non possono essere nominati componenti del NdV i dipendenti dell'I.S.S.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione nell'Elenco sono presentate in via telematica alla Direzione Generale dell'ISS allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti indicati all'art. 1 nonché il Curriculum Vitae del candidato.

L'iscrizione nell'Elenco decorre dalla data della comunicazione, da parte della Direzione Generale, della completezza delle informazioni fornite dai candidati circa la sussistenza dei requisiti prescritti e della insussistenza delle cause ostative di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

L'iscrizione ha validità biennale.

Gli iscritti nell'Elenco sono tenuti a segnalare immediatamente ogni eventuale modificazione delle condizioni soggettive che comportino modificazione o perdita di qualsiasi requisito o sopravvenute condizioni ostative all'iscrizione.

La Direzione può controllare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni inerenti ai requisiti e alle condizioni ostative, richiedendo la documentazione probatoria o attraverso informazioni altrimenti acquisite.

L'accertamento di dichiarazioni non veritieri o false circa i requisiti o altri dati personali comporta la cancellazione del candidato dall'Elenco, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti anche di natura penale ricorrendone le condizioni.

Il soggetto cancellato dall'ENEV può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione secondo le modalità di cui al comma 1.

Con le medesime modalità i soggetti interessati presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'ENEV.

ART. 4 NOMINA E DURATA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

I componenti del NdV sono nominati tra gli iscritti nell'ENEV con provvedimento del Congresso di Stato, previo accertamento dei titoli attestanti professionalità, competenze, esperienza nell'ambito della materia oggetto dell'incarico.

Il Presidente può essere nominato anche tra i dipendenti dell'I.S.S., in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed in assenza delle cause ostative di cui all'art. 2.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
Pag. 2 di 3

Ferme restando le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili, con provvedimento motivato e in qualsiasi momento, il Congresso di Stato può revocare l'incarico per sopravvenuta incompatibilità o cause ostative nonché per gravi inadempienze o per inerzia previa contestazione dell'addebito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di cessazione dall'incarico del Presidente o di un componente del NdV, il Congresso di Stato provvede tempestivamente alla nuova nomina.

Fino alla nomina del nuovo componente, il NdV rimane in funzione ed espleta regolarmente la sua attività. Quando la cessazione anticipata riguardi il presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal componente più anziano di età.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente rimangono in carica per il periodo residuale di durata dell'incarico del NdV.

ART. 5 DISPOSIZIONI PER IL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il presidente dell'NdV, a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto delegato 15 settembre 2022, n. 131, può essere nominato sia tra gli Esperti Valutatori iscritti nell'Elenco che tra i dipendenti dell'ISS, muniti del diploma di laurea, che abbiano maturato esperienza professionale almeno quinquennale preferibilmente multidisciplinare in strutture dell'ISS, in altre pubbliche amministrazioni o in aziende private del settore sanitario o socio-sanitario, con responsabilità diretta di gestione di risorse umane.

Il presidente, oltre a partecipare alle sedute periodiche del NdV, svolge la sua attività per 30 (trenta) ore settimanali per le attività, anche preparatorie delle decisioni collegiali del NdV, nelle materie previste dall'articolo 16 del decreto delegato 15 settembre 2022, n. 131, avvalendosi della struttura di supporto prevista dall'articolo 17 del predetto decreto, assicurando un costante coordinamento col Comitato Esecutivo.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO E RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DEL NDV.

Gli incarichi di Presidente e di componente del NdV sono regolati da apposite convenzioni per prestazioni di libera professione stipulate con l'I.S.S. e non costituiscono rapporto d'impiego.

Le convenzioni stabiliscono le modalità di svolgimento delle prestazioni, le regole di comportamento ed i compensi per i singoli componenti del NdV, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Delegato 15 settembre 2022, n. 131.

ART. 7 NORMA FINALE

Le attribuzioni ed i compiti del NdV sono stabilite dal decreto delegato 15 settembre 2022 n. 131, le cui norme, in caso di possibile contrasto o contenzioso, prevalgono su quelle del presente Regolamento.